



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

I documenti non possono supplire alle carenze allegative della parte che li produce

I documenti svolgono la funzione di provare fatti già ritualmente dedotti nei termini di rito e non già quella di supplire alle carenze allegative della parte che li produce.

Tribunale di Milano, sentenza del 24.5.2022, n. 4530

...omissis...

Tutto ciò premesso, giova, innanzitutto, rilevare che la fattispecie de qua è disciplinata dall'art. 2054, 2° comma, c.c., il quale, nel caso di scontro tra veicoli, pone in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti una presunzione iuris tantum di pari responsabilità.

Com'è noto, tale presunzione ha carattere sussidiario ed opera quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, oppure quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro.

Ne consegue che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento, al fine di escludere il

concorso di colpa a suo carico (cfr. Cass. n. 124/2016: “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso”).

Nella specie deve osservarsi che, come appresso spiegato, gli elementi fattuali addotti al processo dall'attore, valutati nella loro globalità, non consentono di superare la presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro posta dal su citato art. 2054 c.c. Al riguardo va, infatti, rilevato che, per quanto attiene alla dinamica dell'occorso, risulta dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio che *omissis*.

Ritiene, pertanto, il Tribunale che, nel contesto probatorio fin qui descritto, in applicazione del disposto dell'art. 2054 c.c. su citato, in assenza di ulteriori elementi fattuali di segno contrario, le rispettive colpe dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro debbano presumersi di pari entità.

Venendo ora alla quantificazione dei danni subiti dall'attore a cagione del sinistro per cui è causa, deve osservarsi quanto segue.

Per ciò che concerne, in primo luogo, il danno non patrimoniale, osserva il Tribunale che, all'esito della C.T.U. - le cui valutazioni risultano pienamente condivisibili alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e della coerente motivazione a sostegno delle conclusioni - risulta accertato che l'attore, che alla data del sinistro aveva 29 anni, ha riportato le lesioni esaurientemente descritte nella suddetta relazione del C.T.U., cui è conseguita una inabilità temporanea assoluta di 25 giorni, una inabilità relativa al 75% di 120 giorni, una inabilità relativa al 50% di 90 giorni, una inabilità relativa al 25% di 150 giorni. I postumi invalidanti permanenti sub specie di danno biologico sono stati valutati dal CTU nella misura dell' “11- 12%”, mentre non è stata ritenuta presente alcuna incapacità lavorativa specifica.

Pertanto, alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di vertice, secondo cui la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso questo Tribunale (v. Cass. n. 12408/2011; vd anche recentemente Cass. 8508/2020 in motivazione), il danno biologico risarcibile, tenuto conto dell'età del Pe. all'epoca dei fatti, di ventinove anni, è pari alla complessiva somma di € 43.196,00.

Non spetta, invece, all'attore il pur preteso risarcimento del danno morale avendo questi del tutto omesso di allegare (prima ancora che provare), nei termini di rito, qualsivoglia specifico elemento fattuale dal quale poter quantomeno presumere l'effettiva verifica di tale pregiudizio, ossia di uno stato d'animo di sofferenza interiore, prescindente dalle vicende dinamiche relazionali della vita dell'attore medesimo, causalmente riconducibile, in via immediata e diretta al sinistro per cui è causa.

Quanto ai danni patrimoniali, va, innanzitutto rilevato che, il C.T.U. ha condivisibilmente ritenuto congrue, rispetto alle lesioni riportate dall'attore nel sinistro per cui è causa, spese mediche per € 2.408,00 (€ 2378,20 + € 24,00 per copie di CD radiografici). Non possono, invece, considerarsi risarcibili gli esborsi sostenuti dall'attore per le lezioni di ginnastica di recupero effettuate con il “personal trainer” di cui alle fatture allegata alla citazione sub doc. 11, non trattandosi nella specie di “spese mediche”, e, dunque, di spese in necessaria correlazione causale con il sinistro de quo e in assenza di specifici elementi probatori di segno contrario.

Inoltre, per ciò che concerne il costo relativo alla riparazione del motociclo, avuto riguardo alla descrizione dei danni contenuta nella Relazione di incidente stradale redatta dall'agente della Polizia Locale intervenuto sul luogo del sinistro, alle riparazioni indicate nella fattura in atti, all'ordinario costo di mercato di tali interventi, ritiene il Tribunale che debba reputarsi congruo il prezzo indicato nella fattura su citata, pari ad € 2.965,00.

Pertanto, il danno patrimoniale subito dall'attore va quantificato, anche in via equitativa, all'attualità, nella complessiva somma di € 5.500,00.

Non può, invece, essere accolta la pretesa attorea di vedersi risarciti gli esborsi sostenuti per recarsi all'università in taxi, non avendo l'attore assolto all'onere allegativo (prima ancora che probatorio) sullo stesso gravante in ordine all'immediata e diretta riconducibilità di tali esborsi al sinistro per cui è causa. Ed infatti, al riguardo, il *omissis* si è limitato a dedurre che tali spese erano “funzionali e necessarie alle proprie attività” essendo egli “iscritto al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria”, senza tuttavia alcunché di compiuto allegare, entro i termini decadenziali di rito, in ordine agli specifici giorni ed orari delle lezioni seguite e degli esami sostenuti, al tragitto da compiere, all'impossibilità di utilizzare, in concreto, altre modalità di spostamento. E dovendosi ancora rilevare come, in tale carente contesto assertivo, si appalesi del tutto irrilevante la produzione documentale effettuata sub doc. 16, atteso, per un verso, che com'è noto, i documenti svolgono la funzione di provare fatti già ritualmente dedotti nei termini di rito e non già quella di supplire alle carenze allegative della parte che li produce e, per altro verso, che, in ogni caso, la su riscontrata vaghezza assertiva circa le date di utilizzo del taxi e le tratte in concreto effettuate, non può che impedire ogni plausibile verifica circa la stessa esistenza, nonché sulla eventuale effettiva consistenza, di esborsi eziologicamente riconducibili al sinistro de quo.

Parimenti non può trovare accoglimento l'ulteriore pretesa attorea avente ad oggetto la somma di € 24.054,00, richiesta a titolo di lucro cessante.

Premesso, infatti, che come condivisibilmente osservato dalla Suprema Corte, “La formulazione dell'art. 2056 cod. civ. - il quale, per la determinazione del risarcimento da illecito extracontrattuale, richiama, al comma primo, anche la disposizione dell'art. 1226 (valutazione equitativa del danno), aggiungendo, al comma secondo, che il lucro cessante è determinato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso - non autorizza la conclusione che il comma secondo del detto art. 2056 preveda una totale "relevatio ab onere probandi" in ordine all'accertamento delle circostanze del fatto ed all'esistenza del danno da lucro cessante. Al contrario, in relazione a tale danno, sia esso originato da responsabilità contrattuale che da responsabilità extracontrattuale, la valutazione equitativa del giudice - che integra non un giudizio di equità ma un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale - non riguarda la prova dell'esistenza del pregiudizio patrimoniale, il cui onere permane a carico della parte interessata, ma solo l'entità del pregiudizio stesso, in considerazione dell'impossibilità - o, quanto meno, della grande difficoltà - di dimostrare la misura del danno” , rileva il Tribunale come l'attore non abbia, invero, assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, in ordine all'effettiva verifica dell'asserito pregiudizio patrimoniale.

Dovendosi, al riguardo, osservare che nulla di specifico è stato dedotto dall'attore, nei termini decadenziali di rito, in ordine al concreto contenuto delle (in modo invero generico) riferite “proposte lavorative” cui avrebbe dovuto rinunciare a causa delle lesioni riportate nell'occorso per cui è lite, e risultando, in proposito, assolutamente insufficiente la documentazione all'uopo allegata alla citazione sub docc. 8 e 5 Cfr. anche Cass. n. 1443/2003: “La liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'"id quod plerumque accidit" - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità”.

Infatti, in aggiunta a quanto sopra detto circa la funzione meramente probatoria della documentazione, deve, in ogni caso, osservarsi, da un lato, che la missiva sub doc. 8 fa riferimento ad una collaborazione lavorativa programmata per i mesi da ottobre a dicembre del 2015, i contorni fattuali della quale, soprattutto per quanto attiene al trattamento retributivo in tesi promesso, tuttavia, non sono stati minimamente indicati dall'attore e né tantomeno si evincono dalla missiva in parola, e, da altro lato, che le dichiarazioni dei redditi prodotte sub doc. 15 nulla chiariscono circa l'effettiva provenienza e composizione dei redditi da lavoro ivi riportati, nonché circa la possibilità di attribuire al sinistro de quo la causa di una qualche diminuzione della sfera reddituale dell'attore.

Pertanto *omissis*.

PQM

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande *omissis*; condanna *omissis* alla rifusione, in favore di *omissis*, delle spese di lite, liquidate in € 7.795,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario; condanna *omissis* alla rifusione, in favore di *omissis* s.r.l. delle spese di lite, liquidate in € 7.795,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti; pone definitivamente a carico di *omissis* le spese di CTU nella misura indicata in parte motiva.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

